

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO

tra

la REGIONE PIEMONTE, in persona di _____, con
sede in Torino, Via _____,

e

la XXXX, con sede in _____, via _____,
partita IVA _____, in persona del
legale rappresentante sig. _____

PREMESSO CHE

1) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data _____ la Regione Piemonte ha indetto una gara per l'affidamento dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e ulteriori prestazioni inerenti (prestazione principale), nonché l'attività di assistenza Specialistica alla Direzione Lavori in ingegneria strutturale, in ingegneria ambientale, in impianti elettrici e tecnologici (prestazione secondaria), inerenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), secondo quanto definito nel progetto esecutivo posto a base di gara.

2) l'importo dell'incarico indicato nel bando era pari a € _____, oltre oneri fiscali e previdenziali;

3) la XXXX ha partecipato alla gara di cui alla premessa 1), risultando aggiudicatario in via definitiva con un ribasso del _____% sull'importo di cui alla premessa 2) e con una specifica offerta tecnica, allegata al presente contratto;

4) la Regione Piemonte ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati dalla XXXX in sede di gara nonché quelli necessari alla stipula del presente contratto;

5) la XXX ha preso visione del progetto esecutivo dell'opera di cui alla premessa 1) e del piano della sicurezza;

6) la XXX ha indicato quale soggetto da nominare coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il sig. _____;

7) la XXX ha provveduto a consegnare la cauzione definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria _____emessa da _____;

8) i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie

Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), sono stati affidati a...

Tutto ciò premesso

la Regione Piemonte e XXXX, come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue:

dovranno intendersi nel significato così esposto:

- a) Il Committente: la Regione Piemonte;
- b) Il Contratto: il presente contratto comprensivo degli allegati;
- c) Il Coordinatore: la XXX, convenzionalmente così qualificato anche con riguardo alle prestazioni di assistenza alla Direzione Lavori;
- d) la Direzione lavori: l'ufficio di direzione dei lavori come nominato dalla Regione Piemonte;
- e) l'Impresa esecutrice: l'operatore economico affidatario dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di

Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL"
(tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli,
Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso
Lingotto Fiere),

f) Incarico : le prestazioni affidate dal
Committente al Coordinatore con il
presente contratto;

g) Offerta tecnica: l'offerta tecnica
presentata dal Coordinatore in sede di
gara, comprensiva delle Schede B, B1 e B2;

h) Responsabile dei Lavori: il Responsabile del
Procedimento nominato dalla Regione Piemonte.

2. OGGETTO

2.1 Il Coordinatore si impegna a svolgere tutte
le attività e ad assumere tutti gli obblighi
previsti in capo al coordinatore in materia di
sicurezza e di salute in fase di esecuzione dalla
vigente normativa in materia di sicurezza e, in
particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008
n. 81 e s.m.i., dalle disposizioni in
materia di sicurezza contenute nel decreto
legislativo 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i. e nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207 nonché dalle disposizioni in materia di

prevenzione dell'Aspergillo.

Il Coordinatore si obbliga altresì a svolgere dette attività in conformità a quanto previsto negli atti della gara di cui alla premessa 1) e all'Offerta tecnica.

2.2 Il Coordinatore si impegna in particolare:

- a) a svolgere le prestazioni di cui alle Schede B, B1 e B2 dell'Offerta tecnica;
- b) ad adeguare, se ritenuto opportuno, il piano di sicurezza e coordinamento sulla base delle proposte dell'Impresa esecutrice;
- c) a valutare il piano operativo dell'Impresa esecutrice ed eventualmente a richiedere modifiche e integrazioni;
- d) a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell'Impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- e) a redigere periodicamente (con cadenza almeno mensile) apposita relazione tecnica per il Committente o il Responsabile dei lavori relativa

agli adempimenti compiuti in esecuzione dell' art.92 del D.Lgs n. 81/08 s.m.i.;

f) ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all'andamento dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

g) a valutare, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, le proposte dell'Impresa esecutrice di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento;

h) ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

i) a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

j) a segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all'Impresa esecutrice e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D.

Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere e/o la risoluzione del contratto;

k) a provvedere, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori immotivatamente non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui alla lettera i), a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

l) a sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Impresa esecutrice;

m) a svolgere ogni altra funzione, attività, compito e/o procedura prevista dalla normativa e dagli atti richiamati al precedente comma 2.1.

2.3 Il Coordinatore si impegna altresì a svolgere l'attività di assistenza specialistica alla Direzione Lavori in ingegneria strutturale, in ingegneria ambientale, in impianti elettrici e tecnologici in conformità

a quanto previsto negli atti della gara di cui alla premessa 1) e all'Offerta tecnica.

2.4 Sono compresi nell'Incarico di cui ai precedenti commi:

a) la formulazione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e/o delle riserve iscritte dall'Impresa esecutrice con riferimento alle misure di sicurezza o tematiche comunque a queste ultime connesse;

b) la formulazione, entro 10 (dieci) giorni dalla richieste del Committente o dalla Direzione lavori, di relazioni sul rispetto delle misure e sulle tecniche di sicurezza adottate nell'esecuzione dei lavori;

c) gli incontri periodici in cantiere o presso l'ufficio della Direzione lavori, che il Responsabile dei lavori o la Direzione lavori o la Commissione di collaudo possono richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici e gestionali.

d) l'assistenza, per quanto di competenza, al Committente e alla Direzione Lavori nella redazione degli elaborati per le pratiche da presentare in Comune, Sovrintendenza ai Beni Architettonici, VV.F. etc., ai fini dell'ottenimento delle approvazioni e autorizzazioni previste dalla normativa, e all'espletamento di tutte le incombenze connesse all'acquisizione dei pareri necessari presso le competenti autorità(Sovrintendenza, VV.F., ASL, pratiche edilizie).

3. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

3.1 Il Coordinatore dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

3.2 Il Coordinatore dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

3.3 In caso di varianti in corso d'opera il

Coordinatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs 81/08 s.m.i.

3.4 Il Coordinatore si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile dei lavori e/o della Direzione Lavori e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo, per ciò che concerne le esigenze o le richieste della Direzione lavori, per il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori.

3.5 Il Coordinatore e il Committente, per il tramite del Responsabile dei lavori o la Direzione lavori, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente

Incarico.

4. DURATA DELL'INCARICO

4.1 Le prestazioni a carico del Coordinatore decorrono dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e terminano con l'emissione del certificato di collaudo delle Opere.

La durata dell'Incarico è presuntivamente stimata in 1037 giorni sino all'ultimazione dei lavori eulteriori, massimi, 365 giorni sino all'emissione del certificato di collaudo.

4.2 I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente, eventualmente anche per richiesta motivata del Coordinatore.

5. COMPENSI

5.1 Il compenso per l'esecuzione delle prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari ad € _____ (_____), oltre Iva e oneri previdenziali.

5.2 Il compenso per l'esecuzione delle prestazioni relative all'assistenza alla Direzione lavori è pari ad €,- _____ (_____), oltre Iva e oneri previdenziali.

5.3 Il calcolo dei compensi è stato effettuato applicando il ribasso proposto dal Coordinatore in sede offerta sull'importo posto a base della procedura di gara. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto meglio indicato ai successivi commi 5.5 e 5.6, il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

5.4 Il Coordinatore riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico.

5.5 Il compenso di cui ai commi 5.1 e 5.2 potrà essere oggetto di variazione nel caso in cui i Lavori dovessero prolungarsi, per cause non imputabili al Coordinatore, oltre i 1037 giorni di cui al precedente articolo 4.1. In tal caso il Committente riconoscerà al Coordinatore, per ogni mese di maggior durata, unicamente i costi effettivamente sostenuti nel periodo eccedente i 1037 giorni; il Coordinatore sin da ora accetta e riconosce che i citati costi mensili non

potranno in ogni caso superare l'importo mensile medio dei costi delle precedenti fasi. Resta sin da ora inteso tra le parti che nel computo del maggior tempo rispetto ai 1037 giorni non devono essere tenuti in conto i periodi di chiusura per ferie del cantiere dei Lavori.

5.6 Il compenso di cui al comma 5.1 potrà essere oggetto di variazione nel caso fossero adottate varianti in corso d'opera ma solo per l'ipotesi in cui determinano una variazione anche degli oneri della sicurezza: in tal caso la variazione sarà accordata con criterio proporzionale rispetto al compenso stesso.

5.7 I compensi sono corrisposti con le seguenti modalità: 90% dell'ammontare complessivo rapportato all'avanzamento dei Lavori e 10% a saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo. Per ciò che concerne il compenso per le prestazioni di cui al punto 5.2 le parti stabiliscono le seguenti condizioni di corresponsione: acconti trimestrali ad avanzamento lavoro consulenza. La somma degli acconti può raggiungere un massimo del 30%/anno, ovvero del 7,5%/trimestrale. Gli acconti verranno liquidati a seguito di verifica che il valore delle prestazioni professionali eseguite, al netto del ribasso d'asta, sia almeno pari all'importo in liquidazione. Tale valore di verifica è calcolato

applicando l'indice percentuale e/o la vacanza previsti dalle tariffe professionali vigenti.

5.8 Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato [____], con riguardo al quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, le persone delegate ad operare sono: [____], codice fiscale [____].

5.9 Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra per ragioni imputabili al Committente, saranno dovuti al Coordinatore gli interessi da calcolarsi ai sensi del D.Lgs n. 231/02. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

5.10 Le parti riconoscono sin da ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è" quello che ha sede a Torino.

5.11 Il Committente si riserva, per ciò che riguarda le prestazioni di assistenza

alla Direzione Lavori, di affidare al Coordinatore, che sin da ora si impegna ad accettare, servizi analoghi ai sensi dell'art. 57 comma r lett. b) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per un importo massimo di € 250.000,00, oltre Iva e oneri previdenziali.

6. TRACCIABILITA'

6.1 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

6.2 Il Coordinatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura all'Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6.3 Il Coordinatore si obbliga ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto e nei subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore, del subappaltatore e dei subcontraenti dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C., nonchè di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.6 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.

6.4 Il Coordinatore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

7. CAUZIONE E ASSICURAZIONE

7.1 Ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara il Coordinatore ha consegnato al Committente cauzione definitiva pari a € ____ sotto forma di _____, che risulta conforme all'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

7.2 La garanzia è" progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 133. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25%, cessa di avere effetto è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

7.3 La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente.

7.4 Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità del Coordinatore in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, il Coordinatore dichiara e garantisce che, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, consegnerà al Committente una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, emessa da primaria compagnia assicuratrice, con massimale non inferiore a € che abbia come oggetto anche il Contratto stesso.

8. REVOCA E RISOLUZIONE

8.1 Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Coordinatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

8.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

(a) qualora nei confronti del Coordinatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui alla D.Lgs 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in

materia di sicurezza;

(b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente art. 6 e alla normativa vigente;

(c) la violazione degli obblighi assunti all'art. 2;

(d) per un numero, superiore a 5, di assenze non giustificate alle visite di cantiere di cui al punto 9 della Scheda B1 allegata all'Offerta tecnica.

8.3 Il Contratto potrà altresì essere risolto nel caso di cui al successivo art. 9.7.

8.4 In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Coordinatore si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Coordinatore si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale coordinatore incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività

oggetto del presente Contratto.

9. ULTERIORI CLAUSOLE

9.1 Il Coordinatore si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo di confidenzialità è" assunto anche per conto dei dipendenti del Coordinatore.

9.2 In tutti i casi in cui il Coordinatore non adempia agli obblighi di cui al punti 1, 4, 5, 6, 8 e 9 della Scheda B1 allegata all'Offerta tecnica, potrà essere applicata una penale pari € 500,00, da trattenersi in occasione del successivo pagamento e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

9.3 Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 91 e 118 del D.Lgs 163/06 s.m.i.

9.4 Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente Contratto, comprese quelle della registrazione fiscale, nonché quelle relative alla pubblicazione del bando di gara di cui al secondo

periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs 163/06 s.m.i., (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), che saranno rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione saranno a totale carico del Coordinatore, il quale pertanto espressamente rinuncia a ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

9.5 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

9.6 Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. da inviarsi dal Committente al Coordinatore. In tal caso il Coordinatore nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

9.7 Il Contratto è" disciplinato dalla legge

italiana.

10. COMUNICAZIONI

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti: [___]

11. CONTROVERSIE

11.1 Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità esecuzione e risoluzione è competente il Tribunale Civile di Torino.

11.2 E' fatta sempre salva la facoltà per le parti di ricorrere alla procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

12. ALLEGATI

Sono allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale:

Torino, l' _____ 2013